

REGOLAMENTO “RETE CIVICA – Progetto Emilia-Romagna”

Premessa

Secondo quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto dell'Associazione, il presente Regolamento disciplina la vita dell'Associazione, la convocazione delle Assemblee e tutto quello che riguarda la vita dell'Associazione stessa che non sia espressamente previsto dallo Statuto stesso.

Le norme qui contenute si ispirano, così come l'azione tutta dell'Associazione, a principi di condivisione, di consenso e di democrazia.

Titolo I – I Soci

Art. 1 - Adesione

Ogni cittadino che abbia compiuto il sedicesimo anno di età può aderire all'Associazione (art. 4 dello Statuto).

La domanda di adesione all'Associazione dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta in originale e può essere inoltrata via posta elettronica all'indirizzo posta@progetto-retecivica.it o consegnata a mano ad uno dei Coordinatori.

Il Coordinamento esaminerà le domande pervenute nella prima riunione utile e ne comunicherà l'esito all'indirizzo e-mail specificato nella domanda stessa.

Ad avvenuta accettazione della domanda il socio dovrà versare la quota associativa per l'anno in corso entro il termine di trenta giorni, a mezzo bonifico sul conto corrente dell'associazione o in contanti al tesoriere. Dovrà inoltre far pervenire al Presidente la domanda di adesione firmata in originale qualora la stessa fosse stata inviata per posta elettronica. Le nuove adesioni sono sospese nei sessanta giorni precedenti le seguenti scadenze:

- elezione degli organi sociali;
- definizione delle candidature per le elezioni amministrative e politiche.

Art. 2 - Esclusione

Le richieste di esclusione dei soci dall'Associazione secondo quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto devono essere esaminate e votate dal Coordinamento nella prima riunione utile.

Art. 3 - Condizioni di adesione e deroghe

In linea di principio sono esclusi dall'adesione all'Associazione i cittadini che:

- abbiano subito condanne penali passate in giudicato;
- siano iscritti, associati o attivisti di altri partiti.

È tuttavia facoltà del Coordinamento valutare ed eventualmente approvare domande che rientrino nei due casi precedenti.

Titolo II – L'Assemblea

Art. 1 - Comunicazioni

Le comunicazioni ai soci possono avvenire a mezzo pubblicazione sul sito web dell'Associazione o a mezzo posta elettronica all'indirizzo comunicato dal socio nella domanda di adesione.

Art. 2 - Riunioni

La Convocazione avviene a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della data di convocazione con indicazione dettagliata dell'Ordine dei lavori. In caso di convocazione urgente il preavviso è ridotto a due giorni.

Le Votazioni dell'Assemblea, salvo quanto previsto dal Titolo IV e dai successivi punti del presente articolo del Regolamento, si svolgono per alzata di mano e le delibere sono approvate con la maggioranza semplice dei soci presenti. Le votazioni che riguardano persone fisiche si svolgono a scrutinio segreto.

Gli interventi sono moderati e concessi dal Presidente dell'Assemblea.

Per ogni seduta dell'Assemblea sarà redatto un verbale a cura del segretario nominato di volta in volta dal Presidente.

In caso di impossibilità a partecipare, la delega deve essere conferita per iscritto ad un altro socio; ogni socio non potrà avere più di tre deleghe. Non è ammessa la delega per l'elezione degli organi sociali.

Titolo III – Il Coordinamento Regionale

Art. 1 - Composizione

Il numero di membri del Coordinamento è stabilito dal Coordinamento uscente entro trenta giorni prima della data stabilita per il rinnovo, secondo la seguente formula: 1 o 2 componenti per ogni Assemblea Provinciale, + 5.

L'elezione dei Coordinatori avviene secondo il seguente schema:

- ogni Assemblea Provinciale elegge 1 Coordinatore e, se il numero dei soci nella provincia è superiore a 10, anche un Vicecoordinatore tra i propri soci;
- i restanti 5 Coordinatori sono eletti collettivamente dall'Assemblea dei soci.

Art. 2 - Elezione

Le modalità di elezione del Coordinamento sono definite al Titolo V del presente Regolamento.

Art. 3 - Comunicazioni

Le comunicazioni ai membri del coordinamento possono avvenire via e-mail o via sms/whatsapp.

Art. 4 - Riunioni

Convocazione: il Coordinamento è convocato dal Presidente in forma “ordinaria” o “straordinaria” di norma almeno una volta al mese. Il Coordinamento è convocato in forma “straordinaria” quando siano inserite nell’Ordine dei Lavori:

- proposte di variazioni del Regolamento;
- decisioni relative al sostentamento economico dell’Associazione;
- costituzione o variazione delle Assemblee Provinciali;
- deliberazioni relative a quanto previsto dal Titolo I del Regolamento.

La conferma della convocazione deve avvenire a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della data prevista e deve contenere l’Ordine dei Lavori della riunione. Qualora sussistano esigenze di urgenza, la convocazione può essere comunicata con 24 ore di anticipo; qualora si tratti di convocazione in forma “straordinaria” il Presidente si accerterà che la comunicazione abbia raggiunto tutti i membri.

La riunione del Coordinamento è valida anche senza previa convocazione se sono presenti tutti i membri.

Validità della convocazione: le riunioni convocate in forma “ordinaria” si intendono validamente costituite con la presenza di almeno il 33% + 1 dei membri. Le riunioni convocate in forma “straordinaria” si intendono validamente costituite con la presenza di almeno il 50% + 1 dei membri.

Votazioni: le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei membri presenti; le deliberazioni relative ai temi di variazione del Regolamento contenuti nel presente articolo, devono comunque avere il voto favorevole di almeno il 33% + 1 dei membri del Coordinamento.

Gli Interventi sono moderati dal Presidente.

Verbale: per ogni seduta dell’Assemblea sarà redatto verbale a cura del segretario nominato di volta in volta dal Presidente.

Delega: non è ammessa delega per la partecipazione e per le votazioni del Coordinamento.

Tutte le riunioni possono essere svolte anche in modalità teleconferenza.

Titolo IV – Tavoli tematici

Art. 1 – Istituzione Tavoli tematici

Saranno istituiti dai Coordinatori provinciali in ogni provincia/comune secondo le esigenze territoriali.

Titolo V – Elezione degli organi sociali

Art. 1 - Indizione delle elezioni

Nel caso la data di scadenza del mandato degli organi sociali cada nei sessanta giorni precedenti o successivi alla data prevista per l'Assemblea annuale ordinaria, le elezioni degli organi sociali si svolgono contestualmente a tale Assemblea.

In caso contrario, il Presidente convocherà l'Assemblea nel periodo intercorrente tra i sessanta giorni precedenti ed i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato.

Al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione politica dell'Associazione in occasione degli appuntamenti elettorali, il rinnovo degli organi sociali non potrà avvenire nei novanta giorni precedenti le elezioni amministrative; nel caso la scadenza del mandato ricada in tale periodo, il Presidente, di concerto con il Coordinamento, potrà anticipare o ritardare l'indizione delle elezioni fino a centottanta giorni rispetto alla scadenza del mandato.

Art. 2 - Votanti

Hanno diritto di voto attivo e passivo tutti i soci maggiorenni, non sospesi ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 3 - Commissione elettorale e costituzione del seggio

La Commissione Elettorale è composta dal Presidente dell'Associazione e da due membri scrutatori scelti dal Presidente tra i soci. Sono compiti della Commissione elettorale:

- predisporre e pubblicare l'elenco degli aventi diritto di voto;
- predisporre le urne e le schede per le elezioni;
- garantire l'ordinato e corretto svolgimento delle operazioni di voto;
- procedere allo spoglio dei voti ed alla proclamazione degli eletti;
- redigere il verbale relativo alle operazioni di voto comprensivo dell'elenco completo dei voti riportati dai soci nelle diverse votazioni.

Art. 4 - Elezione del Presidente e Vicepresidente e del Portavoce

Le votazioni per il Presidente, il Vicepresidente e del Portavoce avvengono unitamente al Coordinamento in un'unica scheda.

Ogni socio indicherà sulla scheda rispettivamente il proprio voto per il Presidente, il Vicepresidente e il Portavoce. Le indicazioni di voto dovranno essere diverse, pena l'annullamento della scheda. Per le cariche risulterà eletto il socio che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 5 - Coordinamento

Le votazioni per i membri del Coordinamento avvengono unitamente al Presidente, al Vicepresidente e al Portavoce, in un'unica scheda:

- sono membri di diritto i Presidenti Provinciali ed eventualmente i Vicepresidenti eletti dalle rispettive Assemblee.

A parità di voti risulteranno eletti i soci più anziani in età.

Art. 6 - Surroghe ed elezioni suppletive

Qualora, a seguito di dimissioni o di altra causa, uno degli eletti agli organi sociali, venga ad essere indisponibile, si procede come segue:

- Presidente: qualora l'indisponibilità si verifichi ad oltre sei mesi dalla scadenza dell'incarico, il Vicepresidente procederà a convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla data di scadenza degli organi sociali. Nel caso invece in cui l'indisponibilità si verifichi entro sei mesi dalla scadenza dell'incarico, il ruolo del Presidente viene ricoperto dal Vicepresidente fino alla scadenza.
- Vicepresidente: il ruolo di Vicepresidente viene assegnato al primo escluso delle precedenti elezioni. Qualora non vi siano ulteriori candidati si procederà ad elezioni suppletive, per il solo ruolo di Vicepresidente. In questo caso l'eletto rimarrà in carica fino alla data di scadenza degli organi sociali.
- Nel caso si rendano indisponibili sia il Presidente che il Vicepresidente si procederà ad elezioni suppletive gestite da un membro del Coordinamento da questo incaricato.

Titolo VI – La Comunicazione

Art. 1 – Comunicazione dell'Associazione

La comunicazione è definita ed attuata dal Portavoce in accordo con il Presidente ed il Vicepresidente.

Titolo VII – Le Assemblee Provinciali, Comunali/Circoscrizionali

Art. 1 - Iscrizione negli elenchi Regionali-Provinciali-Comunali

All'atto dell'adesione ogni nuovo socio viene inserito nell'elenco dei soci della Provincia e del Comune di domicilio e, nel caso l'abbia indicato nella scheda di adesione, nell'elenco di una seconda Provincia nella quale intende operare attivamente nell'ambito delle attività dell'Associazione.

Art. 2 - Costituzione delle Assemblee Provinciali

Nel momento in cui il numero dei soci nell'ambito della Regione supera il numero di 10 in una stessa Provincia, gli stessi potranno chiedere al Coordinamento Regionale di costituirsi come Assemblea Provinciale. La richiesta sarà esaminata alla prima riunione utile del Coordinamento Regionale, che potrà respingerla solo con motivata risposta.

Art. 3 - Coordinatore Provinciale

Ogni Assemblea Provinciale nominerà al proprio interno un Coordinatore e se previsto un Vicecoordinatore più 5 membri eletti tra i soci della Provincia.

Questo costituisce il Coordinamento Provinciale.

I compiti saranno i seguenti:

- convocare, di norma almeno ogni due mesi, e gestire le riunioni dell'Assemblea Provinciale;
- garantire le comunicazioni tra i soci presenti nella Provincia;
- mantenere un contatto costante con il Coordinamento Regionale.

Art. 4 - Doveri del Coordinamento Provinciale

Sono compiti del Coordinamento Provinciale e dei suoi membri:

- sostenere Tavoli tematici;
- mantenere i contatti con il territorio informando i cittadini, raccogliendone le istanze e coinvolgendoli nel laboratorio politico e nella vita attiva dell'Associazione;
- segnalare ai cittadini interessati la possibilità di associarsi;
- raccogliere le istanze delle associazioni, aziende, cooperative ed enti operanti sul territorio;
- impegnarsi per la realizzazione del programma dell'Associazione;
- ricercare i possibili candidati per la carica di Sindaco, Consigliere Comunale, Circoscrizionale, Provinciale o Regionale.

Art. 5 - Diritti delle Assemblee Provinciali

- In occasione del rinnovo degli organi sociali Regionali ogni Coordinamento Provinciale ha il diritto di eleggere 1 o 2 membri all'Assemblea Regionale, come previsto dal Titolo III.
- In occasione delle elezioni amministrative ogni Coordinamento Provinciale segnala al Coordinamento Regionale i propri candidati per le elezioni Comunali, Circoscrizionali, Provinciali o Regionali.

Art. 6 - Costituzione delle Assemblee Comunali

Nel momento in cui il numero di soci nell'ambito della stessa Provincia supera il numero di 10, alcuni soci potranno chiedere al Coordinamento Provinciale di costituirsi come Assemblea Comunale/Circoscrizionale. La richiesta sarà esaminata alla prima riunione utile del Coordinamento, che potrà respingerla solo con motivata risposta.

Art. 7 - Coordinatore Comunale

Ogni Assemblea Comunale nominerà al proprio interno un Coordinatore che avrà il compito di:

- garantire le comunicazioni tra i soci presenti nella Comune/Circoscrizione;
- mantenere un contatto costante con il Coordinamento Provinciale e Regionale.

Art. 8 - Doveri delle Assemblee Comunali/Circoscrizionali

Sono compiti delle Assemblee Comunali e dei loro membri:

- monitorare i lavori del Consiglio e delle Commissioni della propria Comune/Circoscrizione;
- sostenere i Tavoli tematici;
- mantenere i contatti con il territorio informando i cittadini, raccogliendone le istanze e coinvolgendoli nel laboratorio politico e nella vita attiva dell'Associazione;
- segnalare ai cittadini interessati la possibilità di associarsi;
- raccogliere le istanze delle associazioni, aziende, cooperative ed enti operanti sul territorio;
- impegnarsi per la realizzazione del programma elettorale dell'Associazione.

Art. 9 - Diritti delle Assemblee Comunali/Circoscrizionali

In occasione delle elezioni amministrative ogni Assemblea Comunale/Circoscrizionale segnala al Coordinamento Provinciale i propri candidati per le elezioni circoscrizionali, comunali e regionali.

Titolo VIII – Le liste elettorali*Art. 1 – Competenze*

Sono definite e decise per ogni ordine e grado dal Coordinamento Regionale secondo i rispettivi regolamenti e statuti.

Titolo IX – I finanziamenti*Art. 1 - Quota annuale di iscrizione*

La quota annuale di iscrizione è stabilita dal Coordinamento entro il 30 settembre di ogni anno e può essere corrisposta dai soci, entro il 31 marzo, tramite bonifico sul conto corrente bancario dell'Associazione, con Causale "Quota associativa per l'anno xxxx" oppure in contanti a mani del Tesoriere.

In caso di pagamento in contanti il Tesoriere rilascerà relativa ricevuta.

Ai cittadini che si associno tra l'1 ottobre ed il 31 dicembre si applica la quota prevista per il nuovo anno e l'associazione si intende valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 2 - Contributi volontari

Soci, cittadini, altre persone giuridiche ed associazioni possono contribuire al sostentamento economico della attività dell'Associazione tramite bonifico sul conto corrente bancario dell'Associazione con causale "Erogazione liberale a favore dell'Associazione Rete Civica Progetto Emilia-Romagna" oppure in contanti, se di modico valore, a mani del Tesoriere.

In caso di pagamento in contanti il Tesoriere rilascerà relativa ricevuta.

L'Associazione, con delibera del Coordinamento, si riserva di rifiutare, e restituire, il contributo qualora pervenga da soggetto non compatibile con i principi e le finalità dell'Associazione.

Allegati

1. Domanda di adesione
2. Fac-simile scheda elettorale associativa

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 25 settembre 2020